



**N. 153
REGISTRO
DELIBERAZIONI**

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

.....

**OGGETTO: CONCESSIONE PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA A
DIPENDENTE COMUNALE MALVERMI MARCANTONIO**

L'anno **Duemilasedici** questo giorno **Ventidue** del mese di **Ottobre** alle ore **12,30** convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

ROCCHETTA	IVANO	SINDACO
DOVANI	GIUSEPPE	VICE-SINDACO
FREPPOLI	GIUSEPPE	ASSESSORE COMUNALE
MATERA	EMANUELA	ASSESSORE ESTERNO
MENEGHELLI	TIZIANA	ASSESSORE ESTERNO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

Partecipa il Segretario Comunale, **Dr. Giovanni De Feo**

Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di **SINDACO**, assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull'argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota del 20 ottobre 2016, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8881 del 21.10.2016, con la quale il sig. Malvermi Marcantonio, dipendente comunale a tempo pieno e indeterminato, richiede, ai sensi dell'art. 11 del CCNL del 14.09.2000, un periodo di aspettativa per motivi personali, per mesi 12 (dodici) con decorrenza dal 1 novembre p.v.;

VISTO l'art. 11 del CCNL per il personale del comparto Regione e Autonomie Locali che testualmente recita:

Art. 11 **Aspettativa per motivi personali**

1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi.

2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente.

3. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.

DATO ATTO che dall'esame degli atti depositati presso l'Ufficio di Segreteria, il dipendente in questione non ha fruito di alcun periodo di aspettativa non retribuita nel triennio precedente;

SENTITO il Segretario Comunale il quale, in sostituzione del Responsabile del Servizio LL.PP. quale responsabile del dipendente Malvermi, assente per malattia, ha espresso il nulla-osta alla predetta concessione;

RITENUTO pertanto, anche all'esito delle risultanze di recente indagine sociale disposta da questo Ente nei confronti del nucleo familiare del lavoratore in questione, concedere al sig. Malvermi il periodo di aspettativa richiesto;

PRECISATO che:

- l'Amministrazione comunale, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio con congruo termine di preavviso;
- la malattia insorta durante il periodo di aspettativa per motivi personali non interrompe l'aspettativa medesima (anche se ha dato luogo a ricovero ospedaliero);
- durante il periodo di aspettativa trova applicazione la vigente normativa in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi (art. 53 DLgs n. 165/2011);
- durante il periodo di aspettativa non spetta alcuna retribuzione;

- il periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

DATO ATTO che sulla proposta della deliberazione in oggetto è stato acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del D.lgs.18.8.00 n.267 dal Segretario Comunale dr. Giovanni De Feo (in sostituzione del Responsabile del Servizio LLPP assente per malattia), per ciò che riguarda la regolarità tecnica;

- **che** il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile del servizio finanziario, ai fini della copertura economica finanziaria ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali, il D.Lgs 267/2000, in quanto non comporta impegno di spesa;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, in sostituzione del Responsabile del Servizio LL.PP. assente per malattia, alla concessione di un periodo di aspettativa di dodici mesi al dipendente sig. **Malvermi Marcantonio**;

DI CONCEDERE pertanto, al predetto dipendente, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, inquadrato nella Categoria B3, posizione economica B5, un periodo di **aspettativa non retribuita**, per motivi personali, di dodici mesi a partire dal **1 novembre 2016 e fino al 31 ottobre 2017**;

DI TRASMETTERE copia della presente ai Responsabili dei Servizi LL.PP, Economico Finanziario e Affari Generali per quanto di rispettiva competenza, nonché al dipendente Malvermi;

DI PRECISARE che:

- l'Amministrazione comunale, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio con congruo termine di preavviso;

- la malattia insorta durante il periodo di aspettativa per motivi personali non interrompe l'aspettativa medesima (anche se ha dato luogo a ricovero ospedaliero);

- durante il periodo di aspettativa trova applicazione la vigente normativa in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi (art. 53 DLgs n. 165/2011);

- durante il periodo di aspettativa non spetta alcuna retribuzione;

- il periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**OGGETTO: CONCESSIONE PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA A
DIPENDENTE COMUNALE MALVERMI MARCANTONIO**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio L..P., ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Castell'Arquato, 22.10.2016

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LL.PP ASSENTE PER MALATTIA
Il Segretario Comunale
DR. GIOVANNI DE FEO

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione G.C. n. 153 del 22.10.2016

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE DELEGATO
DR. GIOVANNI DE FEO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO**
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informativo di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione "Albo Pretorio On-Line" di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: **27 10 2016...**

- Si dà atto che dell'adozione della presente deliberazione viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione:

() ai Capogruppo Consiliari - Prot. n.;

() al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n.;

Addi,

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi,

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -
